

CONVENZIONE

**di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione
definito nella IV parte del Trattato**

(64/533/CEE)

Sua Maestà il Re dei Belgi,
il Presidente della Repubblica federale di Germania,
il Presidente della Repubblica francese,
il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Considerando il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e la Dichiarazione di intenzioni per l'associazione delle Antille olandesi a detta Comunità, fatta lo stesso giorno dai loro Governi e allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato comune e l'Euratom,

Desiderosi di porre l'associazione economica delle Antille olandesi alla Comunità Economica Europea, chiesta dal Regno dei Paesi Bassi, sotto il regime speciale definito nella IV parte del Trattato, accompagnato da disposizioni particolari sull'importazione nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

Visto il parere favorevole del Consiglio in data 22 ottobre 1962 espresso previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione,

hanno deciso di rivedere a tal fine il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, conformemente alle disposizioni dell'articolo 236, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Henri Fayat, ministro, aggiunto agli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Rolf Lahr, segretario di Stato al Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Jean-Marc Boegner, Ambasciatore, Presidente della delegazione francese presso la Conferenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Carlo Russo, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Eugène Schaus, vicepresidente del Governo e ministro degli affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. R. van Houten, segretario di Stato al Ministero degli affari esteri

S. E. W. F. M. Lampe, ministro plenipotenziario delle Antille olandesi

I QUALI, riuniti su convocazione del Presidente del Consiglio della Comunità e dopo aver scambiato il loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Le Antille olandesi sono iscritte sull'elenco che figura all'Allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Perciò, il «Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri» non è più applicabile a questo paese.

Per quanto riguarda le relazioni tra questo paese, da un lato, e gli Stati membri e i territori d'oltremare, dall'altro, il regime che risulta alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e che risulterà in seguito per gli altri paesi e territori d'oltremare associati dall'applicazione del Trattato diventa applicabile alle Antille olandesi.

Articolo 2

Ai Protocolli allegati al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea viene aggiunto il seguente Protocollo che ne sarà parte integrante: «Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi», il cui testo figura in allegato.

Articolo 3

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore della Convenzione sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 4

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

H. FAYAT

R. LAHR

J. M. BOEGNER

C. RUSSO

E. SCHAUS

H. R. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE

Fatto a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.